

n. R.V.G. 452/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

DECRETO DI OMOLOGA

**dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
nella procedura di sovraindebitamento**

LETTA la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 e ss. l. 3/2012, depositata nell'interesse di DAL MAS Paolo e di GASPERIN Monica, contenente in via subordinata la riserva di domanda di apertura della procedura di liquidazione;

RITENUTO che la proposta di accordo di composizione della crisi soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3 del 2012;

OSSERVATO che non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

DATO ATTO che è stato confermato il dott. Alex Ghedina, già nominato quale Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite all'organismo di composizione della crisi, anche per il prosieguo della procedura;

OSERVATO che l'esito delle votazioni ha dato esito positivo, in quanto la proposta presentata da DAL MAS Paolo deve considerarsi approvata, avendo raggiunto una percentuale di consensi pari al 83,61% dei creditori aventi diritto al voto, così come quella presentata da GASPERIN Monica, la quale è stata approvata dall'83,61 dei creditori aventi diritto, il tutto come risultante dai prospetti inseriti nella relazione del Professionista;

DATO ATTO che, all'udienza del 25 ottobre 2022 è stato rappresentato dal professionista che un creditore avrebbe comunicato il proprio credito in misura maggiore rispetto a quanto precedentemente dallo stesso indicato ed inserito nel piano. Pertanto, per rispettare i pagamenti proposti nel piano, i sovraindebitati avrebbero effettuato un maggior versamento sul conto della procedura, anche perché era stato rivisto l'importo di spettanza di Organa SPV, mentre non sono stati modificati gli importi di spettanza degli altri creditori. Inoltre, il creditore MB Credit Soution avrebbe abbassato la propria esposizione di circa Euro 17.000,00 in seguito ad un diverso conteggio degli interessi, come confermato anche dal difensore di tale creditore intervenuto in occasione della citata udienza.

DATO ATTO altresì che alla successiva udienza del 10 gennaio 2023, alla quale la procedura era stata aggiornata per la verifica di eventuali opposizioni e per l'eventuale omologazione del piano, il Giudice, rilevata la mancanza della prova dell'invio ai creditori della relazione sull'esito delle



votazioni e del testo dell'accordo, invitava l'OCC a provvedere al deposito in forma telematica delle suddette prove e si riservava il provvedimento;

OSSERVATO che, in merito alle tempistiche del piano, si prevede che l'attivo sia realizzato, per quanto riguarda i beni immobili, con le tempistiche della procedura esecutiva, quanto al conto corrente e alla liquidità disponibile, immediatamente;

RILEVATO che in data 13 gennaio 2023 il professionista provvedeva al deposito delle prove dell'invio e del ricevimento delle comunicazioni inviate ai creditori a mezzo PEC, oltre all'attestazione ex art. 12, 3° c., l. 3/2012, della fattibilità del piano;

OSSERVATO che non risultano essere state presentate opposizioni da parte dei creditori nei 10 giorni successivi all'invio della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione del piano;

VISTO l'art. 12, l. 3/2012,

PQM

OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti nella procedura di sovraindebitamento presentato nell'interesse di DAL MAS Paolo e di GASPERIN Monica;

DISPONE che sia data pubblicità all'accordo, unitamente al presente decreto di omologa, nelle medesime forme previste per la proposta e per il decreto di fissazione dell'udienza, a cura del Professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite all'organismo di composizione della crisi; la pubblicazione potrà cessare dopo che siano decorsi almeno dodici mesi dal deposito del presente provvedimento, con onere a carico del ricorrente di chiedere la cessazione della pubblicazione attraverso il suddetto Professionista, che potrà in ogni caso provvedere autonomamente e senza necessità di ulteriore autorizzazione del giudice.

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Belluno, 30 gennaio 2023.

Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.



**Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
452/2022 Dal Mas Paolo e Gasperin Monica**

Giudice Designato
Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Beniamino Margiotta
Dott. Alex Ghedina

Tribunale di Belluno
Volontaria Giurisdizione

**Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dei signori
Dal Mas Paolo e Gasperin Monica**

TESTO ACCORDO

Giudice Designato: dott. Beniamino Margiotta

Organismo di Composizione della Crisi: dott. Alex Ghedina

Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 452/2022 Dal Mas Paolo e Gasperin Monica

Giudice Designato
Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Beniamino Margiotta
Dott. Alex Ghedina

A corredo della relazione sull'esito delle votazioni, successiva all'udienza ex art. 10, Legge 3/2012 tenutasi in data 25.10.2022 e già trasmessa in data 28.10.2022 e al raggiungimento dell'accordo si riporta di seguito il testo dell'accordo stesso.

Si ricorda che l'udienza per l'omologazione del piano è stata fissata al 10.01.2023 alle ore 12.00.

Si rinvia al piano integrale per i dettagli in merito allo stesso.

Proposta di accordo Dal Mas Paolo

La proposta di accordo approvata prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento integrale delle altre spese prededucibili;
- il pagamento del creditore ipotecario di primo grado con l'importo che deriva dalla vendita eseguita in seno alla procedura esecutiva immobiliare, al netto delle spese di procedura maturate in seno alla stessa, per un importo allo stato stimato in Euro 36.500,00;
- il pagamento dei creditori chirografari per la percentuale del 1,249%.

Per quanto concerne le tempistiche di pagamento, si prevede quanto segue:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, o l'accantonamento delle stesse, entro sei mesi dall'omologazione dell'accordo, grazie alle risorse liquide già disponibili;
- il pagamento integrale dei debiti prededucibili entro sei mesi dall'omologa, grazie alle risorse liquide già disponibili;
- il pagamento dei debiti privilegiati ipotecari, nei limiti di quanto ottenibile dall'alternativa liquidatoria, con degrado in chirografo per l'eccedenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, Legge 3/2012 entro due mesi dalla data in cui la procedura esecutiva rimetterà le somme a favore della presente procedura e stimato in sei mesi dall'omologa;

Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 452/2022 Dal Mas Paolo e Gasperin Monica

Giudice Designato
Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Beniamino Margiotta
Dott. Alex Ghedina

- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 1,249%, entro sei mesi dall'omologa, grazie alle risorse liquide già disponibili e all'incasso dell'importo di Euro 154,82 derivante dal deposito dormiente.

Proposta di accordo Gasperin Monica

La proposta di accordo approvata prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento integrale delle altre spese prededucibili;
- il pagamento del creditore ipotecario di primo grado con l'importo che deriva dalla vendita eseguita in seno alla procedura esecutiva immobiliare, al netto delle spese di procedura maturate in seno alla stessa, per un importo allo stato stimato in Euro 36.500,00;
- il pagamento dei creditori chirografari per la percentuale del 1,809%.

Per quanto concerne le tempistiche di pagamento, si prevede quanto segue:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, o l'accantonamento delle stesse, entro sei mesi dall'omologazione dell'accordo, grazie alle risorse liquide già disponibili;
- il pagamento integrale dei debiti prededucibili entro sei mesi dall'omologa, grazie alle risorse liquide già disponibili;
- il pagamento dei debiti privilegiati ipotecari, nei limiti di quanto ottenibile dall'alternativa liquidatoria, con degrado in chirografo per l'eccedenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, Legge 3/2012 entro due mesi dalla data in cui la procedura esecutiva rimetterà le somme a favore della presente procedura e stimato in sei mesi dall'omologa;
- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 1,809%, entro sei mesi dall'omologa, grazie alle risorse liquide già disponibili

**Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
452/2022 Dal Mas Paolo e Gasperin Monica**

Giudice Designato
Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Beniamino Margiotta
Dott. Alex Ghedina

e all'incasso dell'importo di Euro 154,82 derivante dal deposito
dormiente.

Belluno, 23.12.2022

L'Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Alex Ghedina

